



Consiglio Regionale della Calabria
Il Consigliere regionale
On. Salvatore Cirillo


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XII LEGISLATURA

Proposta di legge
di iniziativa del Consigliere regionale
On. Salvatore Cirillo

recante

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30
“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”



l
ente
o

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica dell'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 recante *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”* si rende necessaria al fine di snellire e accelerare il procedimento relativo alla revisione dei Programmi finanziati con risorse dell’Unione Europea e risorse statali destinate alla politica di coesione.

Il presente intervento modificativo del comma 1 dell’art. 15 della l.r. 30/2016 prevede che le modifiche sostanziali agli atti di programmazione finanziati con risorse dell’Unione Europea devono essere trasmesse alla competente Commissione consiliare per il relativo parere e non richiedono anche l’approvazione da parte del Consiglio regionale. In tal modo, si garantisce l’esercizio del controllo da parte della Commissione consiliare sulle modifiche agli atti di programmazione e al contempo si assicura la speditezza del procedimento.

Nel comma 2 viene specificato cosa si intende per modifiche sostanziali, precisando che sono quelle indicate alle lettere a) e b) per le quali è richiesta l’approvazione da parte dei competenti organismi sovraregionali. Viene, inoltre, eliminato il riferimento alla modifica consistente nella soppressione di operazioni esistenti, in quanto generalmente tale tipo di modifica non richiede l’approvazione da parte dei competenti organismi sovraregionali.

Il comma 3 dell’art. 15 è abrogato in quanto le modifiche non sostanziali non incidono sulla strategia di intervento degli atti di programmazione di cui trattasi.

La presente proposta di legge si compone dei seguenti tre articoli:

- art. 1 – Modifiche all’art. 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30
- art. 2 – Clausola di invarianza finanziaria
- art. 3 – Entrata in vigore

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che hanno il fine di snellire e accelerare il procedimento relativo alla revisione dei Programmi finanziati con risorse dell’Unione Europea e risorse statali destinate alla politica di coesione, senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge
recante:

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione")

Art. 1

(Modifiche all'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione")

1. L'articolo 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 è modificato come segue:
 - a) nel comma 1 le parole da "sono" a "regionale" sono sostituite con le seguenti "sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole";
 - b) nella lettera a) del comma 2, dopo la parola "originaria" sono aggiunte le seguenti "che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali";
 - c) nella lettera b) del comma 2:
 - 1) dopo le parole "nuove operazioni" sono inserite le seguenti "che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali";
 - 2) le parole da "o" a "esistenti" sono soppresse;
 - d) il comma 3 è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge: (Modifiche all'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione")

Tipologia della proposta di legge:

La modifica dell'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione" si rende necessaria al fine di snellire e accelerare il procedimento relativo alla revisione dei Programmi finanziati con risorse dell'Unione Europea e risorse statali destinate alla politica di coesione.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 3	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Anno _____
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"